Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 2 aprile 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 5 *marzo* 1958

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

MACINANTE Vincenzo, aviere scelto marconista. — Marconista di velivolo da bombardamento, effettuava numerose azioni notturne su munita base aeronavale nemica. In presenza della violenta reazione contraerea manteneva contegno calmo e coraggioso, contribuendo al successo delle missioni. — Cielo di Malta, 23 giugno-19 settembre 1942.

MERLO Ermanno, aviere scelto motorista. — Partecipava a numerose azioni di bombardamento e mitragliamento da bassissima quota, spesso ostacolate dalla forte reazione contraerea che colpiva l'apparecchio in parti vitali, dando costante prova di combattività e audacia. — Cielo della Balcania, 20 luglio 1942-21 marzo 1943.

MISSAGLIA Andrea, aviere scelto marconista. — Marconista di aereo silurante partecipava con slancio a varie azioni belliche contribuendo al loro successo e dimostrando in ogni circostanza grande coraggio e noncuranza del pericolo. — Cielo del Mediterraneo occidentale, 17 giugno 1942-13 marzo 1943.

CRISTOFOLETTI Goffredo, 1° aviere motorista. — Motorista mitragliere di aereo da osservazione partecipava a numerosi voli di esplorazione e bombardamento nell'interno del dispositivo avversario dando prova di belle qualità militari. — Cielo della Russia, 1° ottobre 1942-6 febbraio 1943.

FIORENTINO Michele, aviere scelto motorista. — Motorista di apparecchio plurimotore, in più cicli operativi dava al proprio capo equipaggio il contributo delle sue capacità professionali. Partecipava a numerose azioni di bombardamento e spezzonamento da bassa quota dimostrando coraggio e spirito combattivo. — Cielo della Balcania, 7 agosto 1941-26 marzo 1943.

PEDOTO Roberto, aviere scelto motorista. — Motorista di aereo da bombardamento partecipava a numerose azioni su porti avversari e in mare aperto, dando costante prova di serenità e coraggio anche quando l'apparecchio era colpito dalla reazione contraerea. — Cielo del Mediterraneo, 26 luglio-20 novembre 1942.

(1471)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 marzo 1958, n. **230**.

Sistemazione delle eccedenze di pagamenti e delle rimanenze di fondi verificatesi nelle gestioni dei funzionari delegati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica negli esercizi finanziari dal 1945-46 al 1953-54.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la sistemazione delle eccedenze di pagamenti verificatesi negli esercizi finanziari dal 1945-46 al 1953-54 nella gestione dei fondi accreditati ai funzionari delegati dipendenti da enti, istituti, corpi, stabilimenti ed uffici e comandi periferici dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica, il Ministro per il tesoro è autorizzato ad inscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa la somma di lire 18.370.000.000.

Art. 2.

Le rimanenze di fondi di complessive lire 18 miliardi e 370 milioni accertate sugli accreditamenti ricevuti negli esercizi dal 1945-46 al 1953-54 dai funzionari delegati dipendenti da enti, istituti, corpi, stabilimenti ed uffici e comandi periferici dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica dovranno essere versate in Tesoreria e verranno imputate ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata.

Art. 3.

Alla copertura dello stanziamento di cui all'art. 1 viene provveduto con le somme versate in Tesoreria ai termini del precedente art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabilite le modalità per la sistemazione delle eccedenze di pagamenti e delle rimanenze di fondi di cui agli articoli precedenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 8 marzo 1958, n. **231**.
Modificazione all'art. 1 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

All'art. 1 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

« Sono sottratte alle disposizioni della presente legge e regolate esclusivamente dal regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443, le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi ubicate nei territori delle provincie di Ferrara e Rovigo, limitatamente agli strati del quaternario situati a profondità non superiore a 1200 metri, nonchè quelle previste dall'art. 28 della legge 10 febbraio 1953, n. 136 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — GAVA — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 8 marzo 1958, n. **232**.
Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, stabilito in lire 5500 milioni dall'art. 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è elevato a lire 10.500 milioni, mediante il versamento da parte dello Stato di lire 5000 milioni, da effettuarsi per lire 2500 milioni nell'esercizio finanziario 1958-59 e per lire 2500 milioni nell'esercizio finanziario 1959-60.

Art. 2.

Gli ultimi due commi dell'art. 39 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono sostituiti dai seguenti tre commi:

« Gli utili netti che risultino dal bilancio annuale della Cassa, dedotta un'aliquota pari al 20 per cento da destinare al fondo di riserva, sono devoluti ai partecipanti al fondo di dotazione fino a concorrenza del 4 per cento sulla quota da essi conferita ».

« A partire dall'esercizio 1958 è attribuito allo Stato il dividendo sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della Cassa ed il relativo ammontare è destinato ad integrare il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, di cui all'art. 37. Al medesimo fondo è altresì destinata l'eventuale eccedenza degli utili risultante dopo la ripartizione prevista dal precedente comma ».

« L'ottanta per cento dei fondi di riserva della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957 è assegnato ad ulteriore incremento del cennato fondo per il concorso negli interessi ».

Art. 3.

La somma occorrente per l'attuazione della presente legge sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e alla copertura dell'onere relativo per l'esercizio 1958-59 verrà provveduto con riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 8 marzo 1958, n. **233**.
Riordinamento del ruolo servizi dell'Aeronautica militare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, svolgono compiti inerenti all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi logistici ed operativi degli enti e reparti centrali e periferici dell'Aeronautica militare.

Detti ufficiali possono essere ripartiti, ai fini dell'impiego, in specialità, in relazione alle esigenze di servizio.

Le specialità, i compiti specifici di ciascuna di esse e le modalità per l'assegnazione alle stesse degli ufficiali sono stabilite con determinazione ministeriale.

Con determinazione ministeriale si provvede altresì all'assegnazione a ciascuna specialità ed ai passaggi da una specialità all'altra degli ufficiali.

Art. 2.

Con effetto dal 1° gennaio 1958, l'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, è fissato come segue:

maggiore generale	1
colonnello	34
tenente colonnello	120
maggiore	160
capitano	420
subalterni	365
	1.100

Nel suddetto organico sono compresi un ufficiale maestro direttore del Corpo musicale e due ufficiali maestri di scherma. Nulla è innovato alle disposizioni che regolano il reclutamento, lo stato e l'avanzamento di detti ufficiali, salvo per il maestro direttore del Corpo musicale, il quale, raggiunto il limite di età di anni 60, può essere di anno in anno trattenuto in servizio permanente effettivo fino all'età di anni 65, sempre che conservi la piena idoneità fisica e professionale.

Art. 3.

I sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, sono tratti:

a) dagli allievi dell'Accademia aeronautica riconosciuti durante il secondo o il terzo anno accademico non più in possesso dei requisiti fisici o mancanti della attitudine necessaria per il conseguimento del brevetto di pilota militare;

b) previo concorso per titoli e per esami:

1) dagli ufficiali subalterni di complemento dell'Aeronautica militare che abbiano compiuto il servizio di prima nomina;

2) dai marescialli in servizio permanente della Aeronautica militare che contino almeno due anni di anzianità di grado nonchè dai marescialli e dagli altri sottufficiali dell'Aeronautica militare che siano in possesso di un diploma di scuola media superiore.

I limiti di età per la partecipazione al concorso di cui alla lettera *b*) del comma precedente sono stabiliti in anni ventisette e trentasei rispettivamente per gli ufficiali e i sottufficiali.

Il requisito dell'età deve essere posseduto alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 4.

La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo agli allievi di cui alla lettera *a*) dell'art. 3 è conferita, nei limiti dei posti disponibili nell'organico del ruolo, dopo che gli stessi hanno conseguito l'idoneità in tutti gli esami del terzo anno di corso, a norma dell'ordinamento dell'Accademia aeronautica.

L'anzianità assoluta nel grado decorre dalla data di nomina ad aspirante, conferita a norma del suddetto ordinamento. A tale anzianità si applicano le deduzioni previste dal terzo comma dell'art. 8 del regio decreto legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, fermo il disposto dell'ultimo comma dello stesso articolo.

L'anzianità relativa è stabilita in conformità degli esami al termine del terzo anno di corso.

Art. 5.

L'anzianità assoluta dei sottotenenti reclutati ai sensi della lettera *b*) dell'art. 3 decorre dalla data del decreto di nomina.

L'anzianità relativa dei suddetti ufficiali è determinata dal posto di graduatoria conseguito nel concorso. Tuttavia, quando il Ministero ritenga opportuno istituire subito dopo la nomina un corso di completamento di istruzione militare e professionale l'anzianità relativa è definitivamente determinata sulla base di una media risultante per tre quarti dal voto riportato nella graduatoria degli esami di concorso e per un quarto dal voto riportato alla fine del corso di completamento di istruzione militare e professionale.

A parità di anzianità assoluta, i sottotenenti reclutati ai sensi della lettera *a*) dell'art. 3 hanno la precedenza nel ruolo.

Art. 6.

Agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, addetti al controllo della circolazione aerea nonchè agli ufficiali dell'Arma e ruolo predetti addetti al controllo delle operazioni aeree della difesa del territorio e a quelli che abbiano superato i corsi per navigatori o radar-navigatori, e che siano effettivamente addetti a tali compiti, è estesa, con le stesse condizioni e modalità, l'indennità prevista per gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, dall'art. 9 delle norme approvate con regio decreto-legge 26 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, e successive modificazioni.

L'indennità di cui al precedente comma non è cumulabile con l'indennità prevista dall'art. 10 delle suddette norme.

Agli ufficiali che abbiano percepito l'indennità di cui al primo comma del presente articolo sono estese, in materia di pensioni normali e privilegiate, le disposizioni dettate per gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, dal regio decreto legge 27 luglio 1934, n. 1340, convertito nella legge 16 maggio 1935, n. 834, e successive modificazioni.

Art. 7.

Il numero massimo degli ufficiali che possono essere destinati ai compiti specifici indicati dall'art. 6 è stabilito in 600 unità.

Art. 8.

Le tabelle 3 e 7 allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono modificate, nelle parti relative al ruolo servizi, in conformità delle tabelle 1 e 2 annesse alla presente legge.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 9.

Per la prima copertura dei nuovi organici dei capitani e dei subalterni stabiliti dall'art. 2, il Ministro per la difesa è autorizzato a bandire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, concorsi straordinari per titoli ed esami per la nomina a capitano, tenente e sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

Al concorso per la nomina a capitano e a tenente possono partecipare rispettivamente i maggiori e i capitani di complemento dell'Aeronautica militare che siano

in temporaneo servizio alla data del bando di concorso e abbiano superato i corsi per controllori della circolazione aerea o per controllori della difesa aerea o altri corsi di specializzazione ritenuti validi dal Ministero.

Al concorso per la nomina a sottotenente possono partecipare i tenenti e sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare che siano in temporaneo servizio alla data del bando di concorso e abbiano superato i corsi di cui al secondo comma del presente articolo nonchè i dipendenti civili dell'Aeronautica militare che siano in possesso di diploma di licenza di scuola media superiore, che siano incondizionatamente idonei al servizio militare e che alla data del bando di concorso svolgano da almeno diciotto mesi attività di controllo della circolazione aerea.

Il limite di età per la partecipazione al concorso per la nomina a capitano è stabilito in anni 45; quello per la partecipazione al concorso per la nomina a tenente e sottotenente in anni 40.

I concorsi debbono essere banditi nel limite dei posti disponibili nei gradi di capitano e di ufficiale subalterno.

Art. 10.

Dopo effettuate le nomine dei vincitori dei concorsi di cui all'art. 9, per la prima copertura dei posti ancora eventualmente disponibili nei gradi di capitano e di ufficiale subalterno, possono essere trasferiti a domanda in detti gradi, previo parere della Commissione ordinaria di avanzamento, gli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, nonchè gli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo degli altri ruoli dell'Aeronautica militare che abbiano superato i corsi per controllori della circolazione aerea e della difesa aerea del territorio o altri corsi di specializzazione ritenuti validi dal Ministero.

L'ufficiale trasferito nel ruolo servizi ai sensi del comma precedente non può conseguire avanzamento nel nuovo ruolo con decorrenza anteriore alla data del trasferimento.

Per la presentazione delle domande deve essere stabilito un termine non superiore a sei mesi dalla data di nomina dei vincitori dei concorsi.

Il trasferimento si effettua con il grado e l'anzianità posseduti nel ruolo di provenienza e deve essere disposto entro e non oltre tre mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

Art. 11.

Agli effetti dei precedenti articoli 9 e 10, si considerano disponibili nel grado di capitano i posti che non possono essere coperti mediante promozioni negli anni 1958 e 1959.

Art. 12.

Fino alla completa copertura dei posti di capitano i tenenti non possono essere promossi se non abbiano compiuto tre anni di anzianità di grado.

Art. 13.

In deroga all'art. 46 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, per l'anno 1958 le promozioni al grado di maggiore dell'Arma aeronatica, ruolo servizi, in servizio permanente effettivo, si effettuano in base al numero dei posti vacanti nel grado stesso.

Per la formazione del quadro di avanzamento per detto anno sono valutati tutti i capitani che alla data del 31 dicembre 1957 abbiano compiuto dodici anni di anzianità di grado e che, trovandosi a tale data nelle altre condizioni richieste per la valutazione, abbiano superato alla data di entrata in vigore della presente legge, i prescritti esami.

Art. 14.

Fino alla completa copertura dei posti di tenente colonnello, i maggiori non possono essere promossi se non abbiano compiuto tre anni di anzianità di grado.

Art. 15.

Per la formazione del quadro di avanzamento per l'anno 1958 dei tenenti colonnelli dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, in servizio permanente effettivo, la aliquota degli ufficiali da valutare, prevista dalla tabella 1 annessa alla presente legge, è raddoppiata.

Art. 16.

Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta i quadri di avanzamento esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge per gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, in servizio permanente effettivo, e le valutazioni effettuate ai fini della formazione dei quadri stessi cessano di avere efficacia alla data predetta.

Le promozioni già effettuate alla data stessa si computano nel numero di quelle previste dalla tabella 1 annessa alla presente legge e dal precedente art. 13.

Per la formazione dei nuovi quadri di avanzamento gli ufficiali dichiarati idonei ma non promossi sono considerati non ancora valutati.

Art. 17.

Sono abrogati gli articoli 10 e 11 del regio decreto legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, quali risultano successivamente modificati, nonchè tutte le altre disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

Art. 18.

Alla copertura dell'onere di lire 40 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1957-1958 sarà provveduto mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 182 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — TAVIANI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

TABELLA N. 1

(*Sostituisce il quadro III della tabella n 3 allegata alla legge* 12 *novembre* 1955, *n* 1137)

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
		III — RUOLO SERVIZI			
Magg generale	—	—	1	—	—
Colonnello	scelta	—	34	1 ogni 4 anni	1/5 dei colonnelli non ancora valutati.
Ten col. .	scelta	Aver prestato un anno di servizio, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore, in uno dei seguenti incarichi comandante di Quartier generale di grande unità o di Reparto servizi di organizzazione centrale, di Scuola professionale o di Unità della Difesa antiaerea territoriale e dell'Ispettorato delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo o incarico equipollente, Comandante di Gruppo servizi vari o Gruppo rifornimenti o Gruppo autotrasporti o Gruppo difesa di reparti d'impiego o di reparto di volo o di scuola di volo o di aeroporto attrezzato o incarico equipollente, Direttore di magazzino o deposito centrale o incarico equipollente Comandante di Gruppo telecomunicazioni ed assistenza al volo o incarico equipollente	120	6	1/16 della somma di tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore . . .	anzianità	—	160	—	—
Capitano .	scelta	Diploma di licenza di istituto medio di secondo grado, superare gli esami prescritti Aver prestato 2 anni di servizio in uno dei seguenti incarichi . Capo servizio presso un Quartier generale di grande unità o di Reparto servizi di organizzazione centrale, di scuola professionale o di unità della difesa antiaerea territoriale o dell'Ispettorato delle telecomunicazioni e della assistenza al volo o incarico equipollente, Capo servizio presso un Gruppo servizi vari o Gruppo rifornimenti o Gruppo autotrasporti o Gruppo difesa di reparto di impiego o di reparto di volo o di scuola di volo o di aeroporto attrezzato o incarico equipollente, Capo servizio presso un Magazzino o Deposito centrale o incarico equipollente; Capo ufficio di un servizio statistico;	420	18	1/15 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.
Tenente	anzianità	Aver prestato 4 anni di servizio presso un aeroporto o un reparto di volo o magazzino, deposito, officina, caserma o altro ente periferico	365		
Sottotenente	anzianità	Aver prestato 12 mesi di servizio presso un aeroporto o un magazzino, deposito, officina, caserma o altro ente periferico			

(*a*) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

Visto, *il Ministro per la difesa*
TAVIANI

TABELLA N. 2

(*Sostituisce il quadro III della tabella n. 7 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137*)

GRADO	Corsi di istruzione, esperimenti, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento in sostituzione delle condizioni di cui alla colonna 2
1	2	3
	II. — RUOLO SERVIZI	
Maggiore	Frequentare il corso di aggiornamento, 1 mese di esperimento presso un reparto di impiego o in servizio di aeroporto o altro ente aeronautico, con mansioni inerenti alla specializzazione di appartenenza	1 anno di servizio
Capitano . . .	Frequentare il corso di aggiornamento, 1 mese di esperimento presso un reparto di impiego o in servizio di aeroporto, con mansioni inerenti alla specializzazione di appartenenza	1 anno di servizio
Tenente	Frequentare il corso di aggiornamento, 1 mese di esperimento presso un reparto di impiego o in servizio di aeroporto, con mansioni inerenti alla specializzazione di appartenenza.	1 anno di servizio
Sottotenente. . .	Frequentare il corso di aggiornamento.	1 anno di servizio

Visto, *il Ministro per la difesa*
TAVIANI

LEGGE 13 marzo 1958, n. **234**.
Restituzione in proprietà del palazzo sito in Roma, via Sicilia, 59, ai Consigli nazionali professionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il palazzo sito in Roma, in via Sicilia, 59, già appartenente alla disciolta Confederazione dei professionisti e degli artisti, è devoluto in proprietà ai Consigli nazionali degli ordini e Collegi professionali legalmente costituiti.

Art. 2.

E' istituito un Comitato dei suddetti Consigli nazionali composto dai presidenti dei Consigli nazionali stessi o di un loro delegato, cui è devoluta l'amministrazione del palazzo, nonchè la tutela degli interessi delle categorie professionali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — GUI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 21 marzo 1958, n. 235.

Interpretazione autentica dell'art. 367, lettera b), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'art. 367 lettera *b*) del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, va inteso nel senso che sono autorizzati al l'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo, coloro che risultino pertinenti ai territori entrati a far parte dello Stato in forza del Trattato di San Germano del 10 settembre 1919, approvato con legge 26 settembre 1920, n. 1322, o dell'Accordo di Roma del 27 gennaio 1924, approvato con legge 10 luglio 1925, n. 1512, ed il cui stato di cittadini italiani delle nuove Provincie sia regolato dal regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, e dal regio decreto legge 12 maggio 1927, n. 723.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1958, n 236.

Incorporazione del Monte di credito su pegno di Palmi (Reggio Calabria) nella Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i regi decreti 25 maggio 1929, n. 967 e 5 febbraio 1931, n. 225;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589,

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Calabria in data 29 novembre 1957 e del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Palmi in data 2 novembre 1957;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Monte di credito su pegno di Palmi, con sede in Palmi (Reggio Calabria), è incorporato nella Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza.

Le modalità dell'incorporazione e le norme statutarie da adottarsi eventualmente dall'Istituto incorporante saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, a norma dell'art. 47, comma primo del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1958

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1958
Atti del Governo, registro n 111, *foglio n* 167 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1958

Caratteristica della nuova moneta d'argento da L. 500.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e la emissione di monete d'argento da L. 500;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le caratteristiche tecniche della nuova moneta d'argento da L. 500, che la Zecca è autorizzata a fabbricare e ad emettere, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, sono determinate come appresso:

metallo: argento; valore nominale (lire) 500; diametro mm. 29; titolo (millesimi) legale: 835, tolleranza in più o in meno: 3; peso legale: gr. 11, tolleranza in più o in meno: (millesimi) 5; contorno recante scritta in rilievo.

Art. 2.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui al precedente art 1, sono le seguenti:

nel diritto: una figura di donna, di ispirazione rinascimentale, contornata dagli stemmi delle Regioni italiane, disposti, a partire dal basso a sinistra del busto, nel seguente ordine: Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Venezia Tridentina, Venezia Euganea, Venezia Giulia, Emilia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. Sotto il busto un cartiglio reca inciso « Giampaoli »;

nel rovescio: al centro tre caravelle; in basso l'indicazione, in grande, del valore « L. 500 » e sotto la lettera « R »; all'ingiro la scritta « Repubblica Italiana ». Fra le onde, in piccolo, la scritta « Veroi ».

Il contorno della moneta reca incisa in rilievo la scrittura « Repubblica Italiana », il millesimo di coniazione e sei stelle.

Art. 3.

Il contingente, in valore nominale, della nuova moneta d'argento di cui al presente decreto è fissato in L. 40.000.000.000.

Art. 4.

Il limite per il potere liberatorio delle monete d'argento da L. 500 di cui al presente decreto è fissato in L. 50.000 (pezzi n. 100).

Art. 5.

E' approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche, di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto ed alla allegata riproduzione fotografica, firmata dal Ministro per il tesoro.

Le impronte, eseguite in conformità alle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1958

GRONCHI

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1958
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 363. — FLAMMIA

Visto, *il Ministro per il tesoro*
MEDICI

(1580)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 marzo 1958.
Sostituzione del commissario della « Gioventù italiana ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937, n. 2566, concernente l'istituzione della « Gioventù italiana del littorio »;
Visto il regio decreto 8 giugno 1940, n. 779;
Visto il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;
Visto il decreto del Capo del Governo 6 maggio 1944, con cui la Gioventù italiana del littorio assumeva la denominazione di « Gioventù Italiana »;
Visto il proprio decreto 26 giugno 1957, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1957, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 318, concernente la nomina del dottore Giovanni Valente a commissario della « Gioventù italiana »;
Viste le dimissioni dall'anzidetto incarico rassegnate dal dott. Valente;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla nomina di un nuovo commissario dell'Ente;

Decreta:

Il dott. Benvenuto Bertoni è nominato commissario della « Gioventù italiana », in sostituzione del dimissionario dott. Giovanni Valente.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 marzo 1958

ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1958
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 151. — MASSIMO

(1632)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1958.
Limitazione di velocità lungo alcune strade del comune di Gerenzago.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;
Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;
Ritenuta l'opportunità di stabilire in 40 km. orari la velocità massima che i veicoli possono tenere lungo le seguenti strade scorrenti nel centro abitato del comune di Gerenzago: via Roma, via Umberto I e via Genzone;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di 40 km. orari lungo le seguenti strade scorrenti nel centro abitato del comune di Gerenzago: via Roma, via Umberto I e via Genzone.

Roma, addì 20 gennaio 1958

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(1634)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1958.
Limitazione di velocità lungo un tratto di strada del comune di Limone del Garda.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;
Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in 40 km. orari la velocità massima che i veicoli possono tenere lungo il tratto di strada, scorrente nel comune di Limone del Garda, compreso fra il numero civico 5 del lungolago Marconi ed il numero civico 20 di via Porto;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di 40 km. orari lungo il tratto di strada, scorrente nel comune di Limone di Garda compreso fra il numero civico 5 del lungolago Marconi ed il numero civico 20 di via Porto.

Roma, addì 20 gennaio 1958

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(1633)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1958

Limitazione di velocità lungo la via Mirandolo del comune di Inverno (Pavia), frazione Monteleone.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in 40 km. orari la velocità massima che i veicoli possono tenere lungo la via Mirandolo, scorrente nel comune di Inverno, frazione Monteleone;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di 40 km. orari lungo la via Mirandolo, scorrente nel comune di Inverno, frazione Monteleone.

Roma, addì 10 febbraio 1958

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(1635)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1958

Dichiarazione di fuori corso di alcuni francobolli e valori postali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n 645;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali (Titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di togliere di corso alcuni tipi di carte valori postali non più utilizzabili in seguito a variazioni di tariffe per l'interno e per l'estero, o già sostituiti con nuovi tipi;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate fuori corso con effetto dal 1° aprile 1958, le seguenti carte valori postali:

a) i francobolli di posta ordinari, serie « Italia al Lavoro », soggetti vari, da L. 0,50, L. 1, L. 2, L. 5, L. 6, L. 10, L. 12, L. 15, L. 20, L. 25, L. 30, L. 35, L. 40, L. 50, L. 55, L. 60, L. 65, L. 100 e L. 200, emessi con decreto Ministeriale 6 febbraio 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1950 e decreto Ministeriale 26 marzo 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 22 giugno 1955;

b) i francobolli di posta aerea, serie « Democratica », da L. 1 e da L. 2, emessi con decreto Ministeriale 29 agosto 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 16 ottobre 1945; da L. 25 azzurro e da L. 50 verde, emessi con decreto Ministeriale 14 giugno 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 4 luglio 1946; da L. 6 su L. 3,20, emesso con decreto Ministeriale 23 giugno 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 12 agosto 1947;

c) i francobolli per espresso, serie « Democratica », da L. 5 e da L. 10, emessi con decreto Ministeriale 29 agosto 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 16 ottobre 1945, da L. 25 emesso con decreto Ministeriale 11 agosto 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 15 ottobre 1947, da L. 30, emesso con decreto Ministeriale 14 giugno 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 4 luglio 1946; da L. 60, emesso con decreto Ministeriale 16 ottobre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 25 novembre 1947; da L. 50, emesso con decreto Ministeriale 12 dicembre 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 7 aprile 1952; da L. 15, emesso con decreto Ministeriale 23 giugno 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 12 agosto 1947;

d) il francobollo di posta pneumatica da L. 3, emesso con decreto Ministeriale 23 giugno 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 12 agosto 1947;

e) le marche per recapito autorizzato, serie « Italia turrita », grande formato, da L. 1 e da L. 8, emesse con decreto Ministeriale 9 maggio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165, del 22 luglio 1947; da L. 15 serie « Italia turrita », piccolo formato, emesso con decreto Ministeriale 14 maggio 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 12 luglio 1949;

f) i segnatasse con cifra al centro da L. 2, L. 3, L. 4, L. 6, L. 8, L. 12, emessi con decreto Ministeriale 12 maggio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 25 luglio 1947 e decreto Ministeriale 26 marzo 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 22 giugno 1955;

g) i francobolli per pacchi tipo « Corno di posta » da L. 0,25, L 0,50, L. 2, L. 4, emessi con decreto Ministeriale 30 dicembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1947 e decreto Ministeriale 16 aprile 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 22 giugno 1955;

h) le marche per trasporto pacchi in concessione da L. 50, L. 75 e L. 110, emesse con decreto Presidenziale 11 luglio 1951, n. 770, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 13 settembre 1951 e decreto Ministeriale 24 marzo 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 13 maggio 1953.

Art. 2.

Le carte valori di cui all'art. 1 del presente decreto, in esemplari non scinpati nè perforati, saranno ammessi al cambio a tutto il 30 giugno 1958. Non si effettuano cambi per frazioni di lira.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1958

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
MATTARELLA

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1958
Registro n. 16 Ufficio riscontro poste, foglio n. 358

(1637)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1958.
Limitazione di velocità lungo la via Mazzini del comune di Terlizzi.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in 40 km. orari la velocità massima che i veicoli possono tenere lungo la via Mazzini del centro abitato di Terlizzi;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di 40 km. orari lungo la via Mazzini del centro abitato di Terlizzi.

Roma, addì 10 marzo 1958

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(1636)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1958.
Conferma del presidente e del vice presidente della Cassa di Risparmio di Calabria, con sede in Cosenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di Risparmio di Calabria, approvato con decreto Ministeriale del 14 maggio 1949, e modificato con decreto Ministeriale del 26 aprile 1954;

Visto il decreto Ministeriale 13 maggio 1953, con il quale i signori avv. Alfio Pisani ed avv. Francesco Conflenti vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di Risparmio di Calabria;

Considerato che i predetti nominativi, a norma dello statuto aziendale, scadono di carica con l'approvazione del bilancio 1957;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori avv. Alfio Pisani ed avv. Francesco Conflenti sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di Risparmio di Calabria, con sede in Cosenza, e resteranno in carica fino alla approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1958

Il Ministro: MEDICI

(1650)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1958.
Nomina della Commissione di cui all'art. 4 del decreto 25 febbraio 1958, recante le norme esecutive della legge 1° novembre 1957, n. 1054, contenente provvidenze a favore della canapa.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 1° novembre 1957, n. 1054, contenente provvidenze a favore della canapa;

Visto il proprio decreto in data 25 febbraio 1958, emanato di concerto con il Ministro per il tesoro, con il quale sono state stabilite le norme esecutive della succitata legge n. 1054;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione di cui all'art. 4 del suddetto decreto, sulla base delle designazioni pervenute dalle Amministrazioni e organizzazioni dei produttori agricole interessate;

Decreta:

La Commissione di cui all'art. 4 del decreto 25 febbraio 1958 è costituita come segue:

Presidente:

prof. Paolo Albertario, direttore generale della Tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Membri:

dott. Ferdinando Vitale, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

dott. Adriano Astarita, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

dott. Aristodemo Cerea e prof. Francesco Zito, in rappresentanza dei produttori agricoli.

Le funzioni di segretario della Commissione sono assunte dal dott. Ferdinando Vitale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 marzo 1958

Il Ministro: COLOMBO

(1651)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione della indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente per la colonizzazione del Delta padano

Con decreto Ministeriale n. 4265/2169 in data 29 gennaio 1958, registrato alla Corte dei conti in data 28 febbraio 1958 (registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 15) è stata determinata in via definitiva in L. 110 663 369,05 (lire centodiecimilioniseicento sessantatremilatrecentosessantanove e cent. 5) l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Massafiscaglia (Ferrara), della superficie di ettari 1057 73 11 nei confronti della SOCIETA' ANONIMA « LE GALLARE », con sede in Genova e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta padano in forza del decreto Presidenziale in data 28 dicembre 1952, n. 4326, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 7).

La predetta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 110 627 256,05, già liquidato con il decreto Presidenziale 16 febbraio 1955, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 103 del 5 maggio 1955.

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi all'intero ammontare del predetto indennizzo nella misura di L. 17 674 662 (lire diciassettemilioniseicentosettantaquattromilaseicentosessantadue).

La differenza di indennità e gli interessi sopracitati vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 17 705 000 (lire diciassettemilionisettecentocinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura, sede di Bologna, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 297 del 2 dicembre 1957.

(1496)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 75

Corso dei cambi del 1° aprile 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,80	624,82	624,81	624,75	624,81	624,80	624,80	624,82	624,81
$ Can	640,10	640,75	641 —	641 —	640,10	640,15	641,125	639,80	639,75	641 —
Fr Sv. lib.	145,80	145,80	145,80	145,81	145,75	145,80	145,80	145,80	145,80	145,80
Kr D.	90,17	90,14	90,13	90,15	90,10	90,15	95,145	90,22	90,16	90,20
Kr N.	87,21	87,21	87,21	87,22	87,20	87,22	87,21	87,25	87,22	87,20
Kr Sv.	120,24	120,23	120,24	120,245	120,15	120,24	120,2175	120,25	120,26	120,25
Fol	164,10	164,08	164,11	164,09	164 —	164,10	164,06	164,25	164,12	164,10
Fr. B	12,50	12,495	12,4975	12,49625	12,485	12,50	12,49375	12,50	12,50	12,50
Fr. Fr	147,78	147,68	147,73	147,70	147,68	147,78	147,69	147,70	147,77	147,75
Fr. Sv acc.	142,37	142,40	142,41	142,385	142,37	142,39	142,41	142,40	142,40	142,40
Lst.	1745,20	1745,15	1745,25	1744,375	1744,50	1745,20	1745,25	1745,40	1745,37	1745 —
Dm occ	148,53	148,55	148,59	148,58	148,45	148,52	148,575	148,60	148,54	148,55
Scell Aust.	24 —	23,99	24 —	23,9915	24 —	24 —	24 —	24 —	24 —	24 —

Media dei titoli del 1° aprile 1958

Rendita 3,50 % 1906	61,575
Id. 3,50 % 1902	61,40
Id. 5 % 1935	96,375
Redimibile 3,50 % 1934	83,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,125
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	84,625
Id. 5 % 1936	97,225
Id. 5 % (Città di Trieste)	84,475
Id. 5 % (Beni Esteri)	83,55
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	100,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	98,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	94,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	94,90

Il Contabile del Portafoglio dello Stato ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° aprile 1958

1 Dollaro USA	624,805
1 Dollaro canadese	641,062
1 Franco svizzero lib	145,805
1 Corona danese	90,147
1 Corona norvegese	87,215
1 Corona svedese	120,231
1 Fiorino olandese	164,075
1 Franco belga	12,495
100 Franchi francesi	147,695
1 Franco svizzero acc.	142,397
1 Lira sterlina	1745,312
1 Marco germanico	148,577
1 Scellino austriaco	23,999

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 11.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	392637	507,50	Uglioni Marianna fu Giuseppe, moglie di Cura Cura Giuseppe, dom a Ghemme (Novara), con usufrutto vitalizio a Zanola *Isabella* fu Pietro vedova di Uglioni Giuseppe.	Uglioni Marianna fu Giuseppe, moglie di Cura-Cura Giuseppe, dom a Ghemme (Novara), con usufrutto vitalizio a Zanola *Maria Elisabetta* fu Pietro vedova di Uglioni Giuseppe
Id.	392638	507,50	Uglioni Rosa fu Giuseppe, moglie di Arlunno Giuseppe, dom a Ghemme (Novara), con usufrutto come sopra	Uglioni Rosa fu Giuseppe, moglie di Arlunno Giuseppe, dom a Ghemme (Novara), con usufrutto come sopra
P. Ric. 5 % Serie 8ª	8015	3.500 —	Scuderi *Annunziella* fu Luigi, moglie di Licciardello Francesco di Emanuele, dom in Catania Vincolato per dote	Scuderi *Vunzia* fu Luigi, ecc come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	402751	612,50	Figli nascituri di Cittadini *Pier Adolfo* chiamato Pieruccio fu Arturo, dom in Como e l'usufrutto vitalizio della presente rendita che in mancanza di prole da Cittadini *Pier Adolfo* detto Pieruccio sarà devoluta in parti eguali a Capizzi Arturo e Maria Clotilde di Manlio, minori sotto la patria potestà del padre, dom in Canicattì (Girgenti), spetta ad Aliverti Angela fu Adolfo vedova di Cittadini Arturo, dom. in Como	Figli nascituri di Cittadini *Adolfo Piero* chiamato Pieruccio fu Arturo, dom in Como e l'usufrutto vitalizio della presente rendita che, in mancanza di prole da Cittadini *Adolfo Piero* detto Pieruccio sarà devoluta in parti eguali, ecc come contro.
Id.	402753	612,50	Figli nascituri di Cittadini *Pier Adolfo* chiamato Pieruccio fu Arturo, dom in Como e l'usufrutto vitalizio della presente rendita che, in mancanza di prole da Cittadini *Pier Adolfo* detto Pieruccio sarà devoluta in parti eguali a Capizzi Arturo e Maria Clotilde di Manlio, minori sotto la patria potestà del padre, dom in Canicattì (Girgenti), spetta fino al 7 marzo 1941 ad Aliverti Angela fu Adolfo, vedova di Cittadini Arturo, dom in Como	Figli nascituri di Cittadini *Adolfo Piero* chiamato Pieruccio fu Arturo, dom in Como e l'usufrutto vitalizio della presente rendita che, in mancanza di prole da Cittadini *Adolfo Piero* detto Pieruccio sarà devoluta in parti eguali ecc come contro.
Id.	422605	175 —	*D'Azzo* Maria Filippa di Antonio moglie di Mortillaro Gaspare, dom in Villafranca Sicula (Agrigento), vincolato per dote	*Azzo* Maria Filippa di Antonio, ecc come contro
Cons 3,50 % (1906)	404459	6.870,50	Mazzonis di Pralafera Stefania di Ettore moglie di *Boggiano* Luigi di Nicolo, dom in Roma.	Mazzonis di Pralafera Stefania di Ettore, moglie di *Boggiano Pico* Luigi di Nicolo, dom in Roma.
P. R. 3,50 % (1934)	205338	700 —	Piraino *Camilla* fu Enrico, moglie di Mirabile Alfredo, con usufrutto a Di Maria Alleri Tommaso fu Casimiro	Piraino *Maria Camilla* fu Enrico, ecc. come contro
Cons. 3,50 % (1906)	533877	1.732,50	Primogenito maschio da Edvige Zucchi di *Ruggero*, minore sotto la patria potestà del padre, dom in Lodi (Milano), con usufrutto vitalizio a Zucchi Edvige di *Ruggero*, minore ed al di lei padre Zucchi Pietro di Michele, congiuntamente	Primogenito maschio di Edvige Zucchi di *Pietro*, minore sotto la patria potestà del padre, dom a Lodi (Milano), con usufrutto vitalizio a Zucchi Edvige di *Pietro*, minore ed al di lei padre Zucchi Pietro di Michele, congiuntamente
Rendita 5 % (1935)	58735	18.685 —	Municipio di Faenza (Ravenna), con usufrutto vitalizio a Orioli Rita, Anna, *Caterina* fu Francesco e Grifoni *Sperandio* fu Gioacchino	Municipio di Faenza (Ravenna), con usufrutto vitalizio a Orioli Rita, Anna, *Caterina* fu Francesco e Grifoni *Aldo* fu Gioacchino
Id.	119503	2.565 —	Comune di Faenza (Ravenna), con usufrutto vitalizio a favore di Orioli *Caterina* vedova di Grifoni *Sperandio*.	Comune di Faenza (Ravenna), con usufrutto vitalizio a favore di Orioli *Catterina* vedova di Grifoni *Aldo*.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons 3,50 % (1906)	731954	717,50	Morelli *Saverio* di Alfonso, dom a Catanzaro	Morelli *Francesco Saverio* di Alfonso, dom. a Catanzaro.
Id.	732334	105 —	Come sopra	Come sopra
Id.	739980	217 —	Come sopra.	Come sopra
Id.	746299	329 —	Come sopra	Come sopra
Id.	772147	210 —	Come sopra	Come sopra
Id.	486965	581 —	Silipo Francesca di Raffaele, minore sotto la curatela del marito Morelli *Saverio Francesco* di Alfonso, dom a Catanzaro Vincolato per dote	Silipo Francesca di Raffaele minore sotto la curatela del marito Morelli *Francesco Saverio* di Alfonso, dom a Catanzaro. Vincolato per dote
P R 3.50 % (1934)	2181	157,50	Morelli *Saverio* di Alfonso, dom a Catanzaro	Morelli *Francesco Saverio* di Alfonso, dom. a Catanzaro
Id.	2362	17,50	Come sopra	Come sopra.
Id.	14451	87,50	Come sopra	Come sopra
P. Ric. R. 5 %	17066	6.600 —	Ansaldi *Cristina* fu Gio Battista, minore sotto la patria potestà della madre *Philibert Leonia* vedova Ansaldi, dom. in Torre Mondovi (Cuneo)	Ansaldi *Cristiana* fu Gio Battista minore sotto la patria potestà della madre *Philiberte Leonie* vedova Ansaldi, dom in Torre Mondovi (Cuneo)
P R 3,50 % (1934)	222348	724,50	Armao *Vincenzina* di Calogero, moglie di Trucchi Benedetto Luigi, dom in Genova Vincolato per dote	Armao *Geronima Vincenza* di Calogero, ecc. come contro
Id.	303508	213,55	Armao *Vincenzina* fu Calogero, moglie di Benedetto Luigi Trucchi di Prospero, dom a Genova Vincolato per dote	Armao *Geronima Vincenza* di Calogero, ecc. come contro
Rendita 5 % (1935)	3551	1.045 —	*Belisario* Marcello ed Annita fu Pio, minori sotto la patria potestà della madre *Daniele* Olimpia fu Vincenzo vedova *Belisario*, dom a Roma	*Bellisari* Marcello ed Annita fu Pio, minori sotto la patria potestà della madre *Danieli* Olimpia fu Vincenzo vedova *Bellisari*, dom a Roma
B T N 4 % (1951)	3805	40 —	Bellandi Adina fu *Adone*, minore sotto la patria potestà della madre Pascucci Altavilla fu Giovanni vedova Bellandi, dom a Roma	Bellandi Adina fu *Adonne*, ecc come contro
Id.	100	80 —	Come sopra	Come sopra
Id.	140	400 —	Come sopra	Come sopra
Id	135	20 —	Come sopra	Come sopra
B T N 5 % (1959)	6915	7.500 —	Lavaggi *Matteuccia* fu Gabriele moglie di Schermi Giuseppe Vincolato per dote	Lavaggi *Mattea* fu Gabriele, ecc come contro
P R 3,50 % (1934)	275866	189 —	Centola Umberto fu Giuseppe dom a Bari, con usufrutto a Pizzicara *Rosina* fu Nicola vedova Centola Francesco, dom in S Arcangelo (Potenza)	Come contro, con usufrutto a Pizzicara *Maria Rosa* fu Nicola ved Centola Francesco, dom a S Arcangelo (Potenza)
Id	357025	199,50	Centola Umberto Vincenzo fu Giuseppe, domiciliato a S Arcangelo (Potenza), con usufrutto come sopra	Centola Umberto Vincenzo fu Giuseppe, domiciliato a S Arcangelo (Potenza), con usufrutto come sopra
Id.	389125	252 —	Come sopra intestazione e usufrutto.	Come sopra intestazione e usufrutto.
Rendita 5 % (1936)	5796	640 —	Come sopra intestazione e usufrutto.	Come sopra intestazione e usufrutto.
B T N. 5 % (1949) Serie A	4781	250 —	Borio Lorenzo Enrico fu Pietro interdetto, sotto la tutela di Pessati Lorenzo fu Clemente dom. ad Ivrea, con usufrutto a Grossi *Carmellina* detta *Caterina* fu Ettore vedova di Ferrero Ignazio e di Borio Pietro, dom ad Ivrea.	Come contro, con usufrutto a Grossi *Catterina* fu Ettore vedova di Ferrero Ignazio e di Borio Pietro, dom ad Ivrea (*Aosta*).

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	523247	1.312,50	*Perone* Felice fu Giuseppe, dom in S Pietro Mosezzo (Novara), con usufrutto vitalizio a *Perone Luigina* fu Giuseppe, domiciliata a Novara	*Peroni* Felice fu Giuseppe, dom in S Pietro Mosezzo (Novara), con usufrutto a *Peroni Luigia* fu Giuseppe, dom. a Novara
Id.	523248	1.312,50	*Perone* Alessandro fu Giuseppe, dom in S Pietro Mosezzo (Novara), con usufrutto vitalizio come sopra.	*Peroni* Alessandro fu Giuseppe dom in S Pietro Mosezzo (Novara), con usufrutto vitalizio come sopra
Id.	523249	175 —	Ugazio Francesco di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom in Novara, con usufrutto vitalizio come sopra	Ugazio Francesco di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom in Novara, con usufrutto vitalizio come sopra
Id.	523250	175 —	*Perone* Margherita fu Giuseppe, moglie di Rossi Pietro, dom in Novara, con usufrutto vitalizio come sopra.	*Peroni* Margherita fu Giuseppe, moglie di Rossi Pietro, dom in Novara, con usufrutto vitalizio come sopra.
Id.	523251	175 —	*Perone* Giovannina fu Giuseppe, moglie di Boglio Giacomo, dom a Trecate (Novara), con usufrutto vitalizio a *Perone Luigina* fu Giuseppe, dom a Novara	*Peroni* Giovannina fu Giuseppe, moglie di Boglio Giacomo, dom. a Trecate (Novara), con usufrutto vitalizio a *Peroni Luigia* fu Giuseppe, dom a Novara
Id	523252	175 —	*Perone Antonietta* fu Giuseppe, moglie di Ughetti Antonio, dom a Novara, con usufrutto vitalizio come sopra	*Peroni Maria Antonia* fu Giuseppe moglie di Ughetti Antonio, dom a Novara, con usufrutto vitalizio come sopra

A termini dell'art 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso all'operazione richiesta

Roma, addì 8 marzo 1958

(1308) *Il direttore generale*: SCIPIONE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa « Gestione fiere e mostre di Roma - G.E.F.I.E.R.O. », con sede in Roma, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 gennaio 1958, la Società cooperativa « Gestione fiere e mostre di Roma - G E F I E R O », con sede in Roma, costituita con atto del notaio dott Luigi Buzi del 21 aprile 1947, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art 2544 del Codice civile con nomina di liquidatore, nella persona dell'avv Angeletti Luigi

(1662)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

In data 10 dicembre 1955 è stato attivato il servizio telegrafico nell'agenzia postale Ponte Mammolo di Roma, mediante circuito n 4383

(1440)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N 1540 Gab

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17,

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 28 luglio 1935, n 1772 - R Gab , con cui al sig Zihl Antonio, nato a Campo di Trens il 31 agosto 1877 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Zilli,

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 31 gennaio 1958 dalla figlia maggiorenne del predetto Zilli Crescenzia in atto residente a Campo di Trens,

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato,

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n 67602/38435/19,

Visto l'art 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n 5,

Visto il decreto n 6223 - Gab del 20 luglio 1956 con cui il Commissario del Governo delega al Vice commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano,

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 28 luglio 1935, n 1772 R - Gab è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona

Per effetto di tale revoca il cognome della signorina Zilli Crescenzia, nata a Campo di Trens l'8 dicembre 1923 viene ripristinato nella forma tedesca di Zihl

Il sindaco del comune di Campo di Trens provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6°, comma 3°, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime

Bolzano addì 5 marzo 1958

Il Vice Commissario. MARCHIONI

(1386)

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI PERUGIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il decreto n. 1451/San del 9 gennaio 1958, col quale veniva indetto pubblico concorso ai posti di ostetrica condotta, vacanti nella Provincia al 30 novembre 1957;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265, modificato dall'art 12 del decreto Presidenziale 10 maggio 1955, n 854,

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e precitato decreto del Presidente della Repubblica,

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1957, è costituita come appresso:

Presidente:
Rizzoli comm. dott. Angelo Maria, vice prefetto vicario.

Componenti:
Lopes dott Antonino, medico provinciale;
Valle prof. dott. Giuseppe, direttore della Clinica ostetrica di Perugia,
Minniti prof dott Giuseppe, specialista ostetrico-ginecologico,
Catterini Ines, ostetrica condotta di Montefalco.

Segretario
Papin dott Alessandro

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Perugia, addì 8 marzo 1958

Il prefetto: Di Giovanni

(1535)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il decreto n 1451 San del 9 gennaio 1958, col quale veniva indetto pubblico concorso ai posti di medico condotto, vacanti nella Provincia al 30 novembre 1957,

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265, modificato dall'art 12 del decreto Presidenziale 10 maggio 1955, n. 854,

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e precitato decreto del Presidente della Repubblica,

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1957, è costituita come appresso.

Presidente:
Rizzoli comm dott Angelo Maria, vice prefetto vicario

Componenti.
Lopes dott Antonino, medico provinciale;
Marcozzi prof. dott Giovanni, direttore dell'Istituto clinica chirurgica di Perugia,
Giannini prof dott Rolando, primario medico dell Ospedale civile di Città di Castello,
Calzoni dott Mario, medico condotto di Lisciano Niccone.

Segretario
Gaudenzi dott Giovanni Battista

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all albo della Prefettura.

Perugia, addì 8 marzo 1958

Il prefetto Di Giovanni

(1533)

PREFETTURA DI AGRIGENTO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n 34691/3ª, in data 22 novembre 1957, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1953,

Visto il proprio decreto n 34693/3ª, in data 22 novembre 1957, e successive modificazioni, con cui si è provveduto alla dichiarazione delle vincitrici del concorso ed alla conseguente assegnazione delle sedi,

Considerato che l'ostetrica Ternini Cecilia ha rinunciato alla condotta ostetrica di Cammarata,

Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione della nuova vincitrice del concorso ed alla assegnazione della condotta ostetrica anzidetta, secondo l ordine della graduatoria;

Considerato che le ostetriche Bertuglia Vincenza e Spano Vincenza, appositamente interpellate, hanno dichiarato di rinunziare alla condotta di che trattasi,

Considerato che l'ostetrica Giambrone Rosalia, già destinata alla condotta di Agrigento - borgata Montaperto ha fatto conoscere che intende accettare la seconda condotta di Cammarata;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere anche alla dichiarazione della nuova vincitrice della condotta di Agrigento, borgata Montaperto,

Visto il combinato disposto degli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie vigenti nonchè gli articoli 26, 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta:

A modifica dei decreti prefettizi n 34693 del 22 novembre 1957 e n 4053 del 13 febbraio 1958, l'ostetrica Giambrone Rosalia, nata il 24 ottobre 1923, e Buscemi Francesca, nata il 10 ottobre 1922, sono dichiarate vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1953 ed assegnate rispettivamente alla condotta di Cammarata ed alla condotta di Agrigento, borgata Montaperto

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato

Agrigento, addì 4 marzo 1958

Il prefetto· Querci

(1357)

MOLA FELICE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G C.